

INDICE DEGLI ARTICOLI

Articolo 1	Principi generali
Articolo 2	Natura del Piano
Articolo 3	Obiettivi e finalità del Piano
Articolo 4	Contenuti del Piano
Articolo 5	Efficacia ed effetti del Piano
Articolo 6	Aree destinate alla realizzazione del canale scolmatore
Articolo 7	Aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione
Articolo 8	Aree fluviali
Articolo 9	Piano di manutenzione
Articolo 10	Norme finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici urbanizzate
Articolo 11	Attività di monitoraggio

NORME DI PIANO

Articolo 1 Principi generali

1. Il Piano stralcio di bacino per la difesa idraulica del torrente Cormor, di seguito denominato Piano, costituisce un insieme organico interagente di previsioni, misure, cautele e disposizioni al fine di:

- a) dotare il bacino idrografico di un livello di sicurezza compatibile con l'utilizzo antropico e con i caratteri ambientali del territorio, nonché rispettoso del principio di precauzione;
- b) attuare le previsioni della fase propositiva e della fase programmatica.

2. Il Piano è costituito da:

- a) relazione tecnica;
- b) elaborati cartografici;
- c) norme di piano.

3. Al Presente Piano è allegata la Relazione di sintesi prevista dall'articolo 9 della LR n. 11/2005.

Articolo 2 Natura del Piano

1. Il Piano è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 e le disposizioni in esso contenute sono immediatamente vincolanti.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico del bacino.

Articolo 3 Obiettivi e finalità del Piano

1. Il Piano si prefigge di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di esondazione e di dissesto idraulico, attraverso la realizzazione di idonei dispositivi per il contenimento delle portate di piena.

2. Il Piano persegue le finalità di cui al comma precedente nel rispetto degli equilibri ambientali e territoriali presenti all'interno del bacino idrografico.

Articolo 4 Contenuti del Piano

1. Il Piano individua un sistema integrato di interventi strutturali e non strutturali da realizzare secondo quanto indicato nella fase programmatica riportata nella relazione

tecnica, per eventi di piena aventi tempo di ritorno di 200 anni.

2. Gli interventi previsti sono:

- a) la realizzazione di un canale scolmatore in galleria delle portate di piena che dal torrente Cormor, in Comune di Tricesimo, garantisca il trasferimento nel torrente Torre, a valle del ponte di Salt di Povoletto, di una portata massima di 100 metri cubi al secondo;
- b) la costruzione di una cassa di espansione situata in destra orografica del torrente Cormor, in località Zugliano, in Comune di Pozzuolo del Friuli, della capacità di 2.000.000 di metri cubi;
- c) l'estensione ed il potenziamento dell'esistente cassa di espansione di Sant'Andrat al fine di portare l'attuale capacità di invaso da 2.100.000 metri cubi a 4.500.000 metri cubi;
- d) il ripristino e l'adeguamento dell'efficienza idraulica dell'alveo del torrente Cormor da Basaldella, in Comune di Campoformido, a Mortegliano;

3. La progettazione definitiva degli interventi di cui al comma precedente dovrà adottare le prescrizioni previste dal Piano ed essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino regionale.

Articolo 5

Efficacia ed effetti del Piano

1. In osservanza a quanto previsto dall'articolo 13 della LR n. 16/2002, le autorità e le amministrazioni competenti provvedono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano medesimo.
2. Fino alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 4, i Comuni che nel corso degli ultimi 100 anni sono stati soggetti ad allagamenti dovuti alle esondazioni del torrente Cormor, devono adottare i necessari criteri di prudenza nell'uso del territorio che è stato interessato da tali eventi;
3. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di pericolosità idraulica, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

Articolo 6

Aree destinate alla realizzazione del canale scolmatore

1. Nelle aree destinate alla realizzazione delle opere di imbocco del canale scolmatore di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), rappresentate negli elaborati cartografici di cui al tema F "Aree interessate dalle opere idrauliche previste dal progetto di piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor", Tavola F02, è fatto assoluto divieto di ogni tipo di edificazione, anche a carattere provvisorio.

Articolo 7

Aree destinate alla realizzazione delle casse di espansione

1. Nelle aree destinate alla realizzazione della cassa di espansione, di cui all'articolo 4,

comma 2, lettera b), rappresentate negli elaborati cartografici di cui al tema F “Aree interessate dalle opere idrauliche previste dal progetto di piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor”, Tavola F03, è fatto divieto di ogni tipo di edificazione, anche a carattere provvisorio, salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita esclusivamente la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili purché non costituiscano ostacolo al funzionamento idraulico della cassa di espansione.

3. La progettazione definitiva degli interventi di cui al comma precedente dovrà adottare le prescrizioni previste dal Piano ed essere sottoposta al parere dell’Autorità di bacino regionale.

4. Nelle aree destinate all’estensione e al potenziamento dell’esistente cassa di espansione, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), rappresentate negli elaborati cartografici di cui al tema F “Aree interessate dalle opere idrauliche previste dal progetto di piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor”, Tavola F04, è fatto divieto di ogni tipo di edificazione, anche a carattere provvisorio.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 4 sono ammesse, previo nulla osta idraulico, attività agricole con colture di tipo erbaceo ed arboree che non contrastino con l’officiosità e la sicurezza idraulica delle casse medesime.

Articolo 8 Aree fluviali

1. Ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione della pericolosità idraulica, i territori compresi tra le sponde o le difese o in fregio ad esse, ovvero quelli indicati mediante apposita cartografia negli elaborati del Piano, successivamente denominati aree fluviali, appartengono al corpo idrico fluente che li impegna totalmente nelle mutevoli manifestazioni che avvengono in relazione agli effetti idrodinamici ed alla sua evoluzione ambientale e morfologica. In tali ambiti territoriali vanno osservati gli indirizzi di cui ai successivi commi.

2. Il preminente interesse pubblico ai fini della sicurezza idraulica, connesso alla destinazione delle aree fluviali, rende incompatibili le utilizzazioni che possano essere sia di impedimento al deflusso delle acque nelle aree di espansione del corpo idrico fluente o che possano generare condizioni di pericolosità in caso di sradicamento o di trascinarsi di strutture da parte delle acque, sia in contrasto con gli interventi, previsti nel presente Piano, finalizzati al controllo dei processi fluviotorrentizi e di tutti quelli che si riferiscono all’assetto ambientale e paesaggistico dell’idrosistema.

3. Nelle aree comprese tra le sponde o le difese arginali non possono essere autorizzate costruzioni di rilevati secondari a protezione di zone adibite a colture.

Articolo 9 Piano di manutenzione

1. Al fine di garantire la buona efficienza idraulica ed ambientale dell’alveo del torrente Cormor e dei suoi affluenti, nonché delle opere di difesa idraulica necessarie a garantire

la corretta regimazione idraulica ed il controllo delle piene, l'Autorità di bacino regionale predispose, entro due anni dall'approvazione del presente Piano, un apposito Piano stralcio di manutenzione idraulica ed ambientale.

Articolo 10

Norme finalizzate a limitare gli afflussi nella rete idrografica superficiale delle acque piovane provenienti dal drenaggio delle superfici urbanizzate

1. La permeabilità naturale dei suoli non edificati costituisce fattore di stabilità del bacino scolante e di riduzione della pericolosità idraulica. Il territorio non edificato, pertanto, deve mantenere, anche in caso di antropizzazione, tali sue caratteristiche.
2. Al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici urbanizzate, e da nuove costruzioni o nuove lottizzazioni, o nel caso di ristrutturazioni di immobili che interessino anche un'area del lotto non coperta, o prevedano il rifacimento di reti di fognatura interna al lotto, devono essere previsti appositi dispositivi di invaso temporaneo opportunamente regolato delle acque piovane tali da diminuire il deflusso proveniente dalla superficie impermeabilizzata.
3. La valutazione dell'abbattimento delle portate deve essere fatta confrontando la situazione preesistente. L'invaso temporaneo va riferito alla singola unità edilizia da costruire o alla nuova lottizzazione, per le quali devono, in ogni caso, essere previste fognature separate con due condotte: una per le acque reflue ed una per le acque meteoriche di dilavamento delle superfici pavimentate o scolanti dai tetti.

Articolo 11

Attività di monitoraggio

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della LR n. 11/2005, il presente Piano è soggetto a specifica attività di monitoraggio che verifica, sulla base degli effetti ambientali dallo stesso prodotti, la relativa rispondenza con le previsioni del Rapporto ambientale individuando, inoltre, eventuali effetti negativi imprevisi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'ente che avrà in gestione le opere di cui agli articoli 6 e 7 predisporrà apposito Piano di monitoraggio ambientale seguendo le specifiche indicazioni riportate nella Relazione di sintesi di cui all'art. 1, comma 3, e dovrà essere approvato dalle autorità competenti.